

Assessorato Politiche Salute, Servizio Assistenza Territoriale Prevenzione, Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone e delle Paro Opportunità

Circolare 07/08/2009, n. 24

“L.R. 15/12/2008, n. 34. Indicazioni applicative artt. 8, 10, 12, 13, 15 e 17”

Ai Direttori Generali AA.SS.LL

Ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL

ASSOIMPRESE

La L.R. n. 34 del 15/12/2008, pubblicata nel B.U.R.P. n. 198 del 18/12/2008, in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri, ha apportato complesse e profonde innovazioni nella materia, in un'ottica generale di superamento del regime autorizzatorio di ogni singolo atto e di promozione di un sistema di auto controllo, che si concretizza attraverso dichiarazioni di notifica, denunce di inizio attività, autocertificazioni, di cui la Pubblica Amministrazione può sempre verificare la veridicità.

In considerazione della complessità innovativa di alcune norme ivi contenute e per le ricadute che tali innovazioni comportano sul territorio, nonché, sulla scorta delle istanze pervenute dai destinatari della Legge, si ritiene opportuno, con la presente circolare, fornire chiarimenti ed indicazioni applicative in merito.

Va, preliminarmente, evidenziato che parte delle novità introdotte dalla legge non sono immediatamente applicabili, in quanto alcune delle fattispecie previste (ad esempio la disciplina autorizzatoria per l'attività funebre) non sono state ancora definite per la mancanza di uno schema di regolamento-tipo regionale, che consenta ai Comuni di emanare i regolamenti comunali di cui all'art. 7, intesi a definire quanto richiamato nel comma 2 dello stesso art. 7.

Pertanto, di concerto con le ASL del territorio regionale e per la successiva definizione dei regolamenti comunali, ai fini delle compiute applicazioni della legge regionale n. 34/2008, le attività in essa non ancora specificatamente disciplinate fanno ravvisare la necessità di attenersi a quanto già previsto dalla vigente normativa (Regolamento di Polizia Mortuaria, d.P.R. 28 maggio 1880).

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MEDICINA NECROSCOPICA (ALL. 1-2-3)

Fermo restando le funzioni organizzative attribuite ed indicate nel primo capoverso del I° comma. dell'art. 8 della legge, va precisato che la dizione “*strutture di medicina legale delle aziende sanitarie*” deve essere intesa nel senso che:

- queste devono essere identificate nelle strutture aziendali del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL a cui sono attribuite le funzioni di medicina legale (U.O. di Medicina Legale, ovvero differenti articolazioni organizzative);
- direzioni sanitarie ospedaliere ed i servizi di medicina legale ospedaliera, laddove esistenti; nonché le direzioni sanitarie delle strutture sanitarie di ricovero o assistenziali residenziali pubbliche e private, sono incaricate di espletare le funzioni di medicina necroscopica all'interno della struttura di riferimento, ivi compresi il riscontro diagnostico nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti deceduti o giunti cadavere in ospedale.

ART. 10 – TRASPORTO DI SALME, DI CADAVERI E DI RESTI MORTALI

Per tale articolo si rendono necessarie una serie di precisazioni in considerazione del fatto che la norma supera il concetto della intrasportabilità del defunto prima della visita necroscopica di accertamento della realtà di morte del soggetto.

Si devono pertanto esaminare singolarmente le differenti fattispecie:

a) Trasporto di salma – All. 1

Dopo il decesso, su richiesta degli aventi diritto, la salma può essere trasportata, per l'espletamento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso presso l'abitazione del defunto o presso i luoghi di culto ritenuti idonei o

presso l'obitorio o i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'art. 17. In questo caso, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, intervenuto in occasione del decesso, compila la scheda di morte ISTAT e rilascia un certificato, valido per il trasporto su tutto il territorio nazionale regionale, che attesta l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto possa avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

L'incaricato del trasporto, acquisita preventivamente la disponibilità a ricevere la salma da parte del responsabile della struttura ricevente (luoghi di culto, obitorio, servizi mortuari od apposite strutture adibite al commiato di cui all'art. 17, è tenuto a dare comunicazione preventiva del trasporto al Comune ove è avvenuto il decesso, trasmettendo copia della certificazione medica e della scheda ISTAT in originale. Effettuato il trasferimento della salma (che deve essere riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica), l'addetto al trasporto consegna al responsabile della struttura ricevente, o ad un suo delegato, copia della certificazione medica e copia della scheda ISTAT.

Nella legge regionale si configurano due fattispecie autorizzatorie in relazione ai decessi che avvengono in Comuni nei cui ambiti territoriali insiste una struttura ricevente e Comuni nei cui ambiti territoriali non insiste una struttura ricevente.

Per quanto sopra vengono pertanto fornite le seguenti precisazioni:

1) Trasporto di salma in un Comune di decesso entro cui insiste una struttura ricevente

Nel caso in cui la struttura ricevente insiste nel territorio del Comune in cui è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'incaricato al trasporto e trasmette queste informazioni al Comune competente (Comune dove insiste la struttura ricevente).

Detto Comune provvederà a richiedere l'accertamento necroscopico al medico incaricato del servizio, della ASL competente per territorio (Comune dove insiste la struttura ricevente).

Il Comune, ricevuto il suddetto certificato necroscopico, rilascia l'autorizzazione al seppellimento e l'autorizzazione al trasporto del cadavere al cimitero.

2) Trasporto di salma in un Comune di decesso entro cui non insiste una struttura ricevente

Nel caso in cui la struttura ricevente non si trovi nel Comune ove è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'incaricato del trasporto e trasmette queste informazioni al Comune ove è avvenuto il decesso e al Comune ove insiste la struttura ricevente.

Quest'ultimo Comune provvederà a richiedere l'accertamento necroscopico al medico, incaricato del servizio della ASL competente per territorio (entro cui si trova la struttura ricevente) e ricevuto il certificato necroscopico lo trasmette al Comune ove è avvenuto il decesso.

Il Comune ove si trova la struttura ricevente, previa ricezione dell'autorizzazione da parte del Comune ove è avvenuto il decesso, rilascia l'autorizzazione al trasporto del cadavere al Cimitero ed al Comune ove è avvenuto il decesso.

Per il trasporto presso l'abitazione privata, le comunicazioni appena richiamate e dirette ai Comuni sono a cura dell'addetto al trasporto e controfirmate dai familiari o conviventi del defunto.

b) Trasporto di cadavere – All. 5

Il cadavere, trascorso il periodo di osservazione e dopo l'esecuzione della visita necroscopica come prevista dal d.P.R. 285/1880 ed il rilascio del relativo certificato necroscopico, deve essere trasferito dal luogo di decesso al luogo di svolgimento delle onoranze e riti funebri (compresi, quindi, abitazione, idoneo luogo di culto, strutture per il commiato, ecc.) o di seppellimento o di cremazione.

Per quanto riguarda l'iter autorizzatorio del trasporto al di fuori del territorio comunale, nonché le modalità tecniche con cui deve avvenire il trasporto di cadavere ed i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare: si rimanda a quanto già previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (d.P.R. n. 285/1990).

Il trasferimento o spostamento del soggetto deceduto all'interno della struttura sanitaria/ socio-sanitaria non è considerato trasporto, come precedentemente definito. Tale trasferimento deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

ART. 12 – CREMAZIONE E CONSERVAZIONE DELL'URNA

Per quanto attiene l'iter autorizzatorio, i fini della cremazione e della conservazione dell'urna, si precisa che il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire, su richiesta in bollo, da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi della legge 30 marzo 2001. n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

Copia di detta autorizzazione viene conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

Il trasporto delle ceneri non è ovviamente soggetto alle misure precauzionali igieniche previsto per il trasporto delle salme o dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

ART. 13 – DISPERSIONE DELLE CENERI E AFFIDAMENTO

Si ritiene utile, ai fini chiarificatori della presente nota, affrontare separatamente le problematiche applicative di tale articolo.

a) Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Va precisato che, ove vi sia la volontà espressa del defunto, ai sensi della legge 30 marzo 2001. n. 130 (art. 2, comma 1, lett. c), l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata, a seguito di apposita istanza prodotta in bollo, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso e comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

Nel caso in cui il decesso avviene fuori dal territorio regionale l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri può essere rilasciata anche dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del defunto e di quello dove sono custodite le ceneri. In quest'ultimo caso il Comune che rilascia l'autorizzazione dovrà darne comunicazione al Comune ove è avvenuto il decesso ed al Comune di residenza del defunto.

b) Modalità di dispersione delle ceneri (All. B)

La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree cimiteriali e appositamente individuate dai Comuni, ovvero in natura o in aree private all'aperto, e comunque al di fuori dei centri abitati; È consentita la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da natanti, mentre è vietata lungo le rive ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli.

c) Affidamento delle ceneri (All. 8)

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve essere rilasciata sulla base della volontà del defunto come sopra definita, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso. Nell'autorizzazione deve essere indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario, nonché la destinazione formale dell'urna e delle ceneri. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve essere prodotta in bollo.

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è comunicata a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, al Comune ove avviene la custodia delle ceneri.

L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove avviene la custodia delle ceneri dovrà annotare i dati del defunto e dell'affidatario unico in un apposito registro. In caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri, è compito dell'affidatario informare immediatamente il Comune di residenza e il Comune dove egli si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia.

ART. 15 – ATTIVITÀ FUNEBRE

Le imprese funebri intenzionate a svolgere le attività del presente articolo dovranno essere titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede legale l'impresa, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale.

Le modalità generali ed i requisiti per lo svolgimento di detta attività vengono meglio definiti nell'art. 15 della legge regionale 34/2008 e secondo le indicazioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (d.P.R. 285/1990).

ART. 17 – STRUTTURE PER IL COMMIATO

Le strutture per il commiato possono essere utilizzate anche per la custodia, il completamento del periodo di osservazione e l'esposizione delle salme.

Dette strutture, oltre ai requisiti minimi di agibilità, devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, intendendosi i requisiti esplicitati nel Regolamento Regionale 3/2005 alla voce C.02.06. ad eccezione del tavolo settorio.

Per una migliore leggibilità ed applicazione del dettato legislativo regionale, si compiegato, ad ogni buon fine, i fac-simili degli allegati (da 1 a 10) [1]

relativi ai moduli da compilare a cura degli operatori pubblici e privati, a vario titolo coinvolti nelle procedure in questione.

Nel ringraziare le SS.LL. per la collaborazione e con invito alla massima e capillare diffusione della presente a tutta le strutture interessate, incluse le imprese operanti nel settore ricomprese nei rispettivi territori di competenza, si resta in attesa di un cortese cenno di adempimento e di intesa.

Il Dirigente del Servizio
FULVIO LONGO

[1] Si omettono gli allegati in quanto sostituiti da quelli allegati al R.R. 11/03/2015, n. 8